Del.n. 180/2026/PAR

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Maria Luisa ROMANO	Presidente
Dr. Fabrizio CARRARINI	Consigliere
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario, relatore
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la l. 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie, adottate nelle Adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2006;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la nota del 02.09.2026 (prot. Sez. Cdc n. 5903 del 03.09.2026) con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere in esame;

VISTA la determina n. 34/2026 con cui il Presidente ha convocato il Collegio per la Camera di consiglio odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio del 30.09.2026, il relatore, Referendario Mariagrazia Pellecchia;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Isca sullo Ionio (CZ), in persona del Sindaco pro tempore, ha inoltrato alla presente Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto «*Individuazione della competenza dell'Ente e dell'Organo straordinario di liquidazione in ordine alla costituzione in giudizio e al sostenimento delle spese di difesa relative a contenziosi concernenti atti e fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2025*».

Nell'istanza si rappresenta che l'Ente è stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25 agosto 2025 e che, con D.P.R. del 1° dicembre 2025, è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione, cui è affidata l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi, nonché l'adozione dei provvedimenti finalizzati all'estinzione dei debiti.

Quanto al quadro normativo di riferimento, viene richiamato, in primo luogo, l'art. 252, comma 4, del Tuel, ai sensi del quale l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) è competente relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre

dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, termine che, nel caso di specie, è individuato nel 31 dicembre 2025.

In secondo luogo, è citato l'art. 5, comma 2, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 1995, n. 539, per sostenere che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione anche i debiti correlati a fatti e atti di gestione verificatisi anteriormente al dissesto, ancorché accertati successivamente.

Dal punto di vista giurisprudenziale, l'Ente richiama la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, n. 8/2026/PAR, dalla quale desume che le spese legali conseguenti a contenziosi aventi origine in fatti di gestione anteriori al dissesto possano essere attratte nella competenza dell'OSL, ove causalmente riconducibili a fatti anteriori al termine previsto dall'art. 252, comma 4, Tuel.

Nella richiesta di parere si rappresenta, inoltre, che è stato notificato al Comune un atto giudiziario avente ad oggetto una controversia relativa ad atti e fatti di gestione verificatisi anteriormente al 31 dicembre 2025 e che tale circostanza ne determinerebbe la riconducibilità alla gestione dell'OSL.

Si evidenzia, dunque, la necessità di individuare con certezza il soggetto competente ad assumere le determinazioni relative alla costituzione in giudizio e al conferimento dell'incarico al difensore, nonché il soggetto cui debbano essere imputati i relativi oneri, osservando che la controversia, pur riguardando il Comune quale parte processuale, trae origine da atti e fatti di gestione anteriori alla predetta data e che le eventuali conseguenze economiche del giudizio potrebbero, pertanto, ricadere sulla massa passiva gestita dall'OSL.

Tanto premesso, il Comune di Isca sullo Ionio (CZ) sottopone alla Sezione i seguenti quesiti che integralmente si riportano:

1. *«Nel caso in cui un Comune in dissesto riceva la notifica di un atto giudiziario relativo ad una controversia avente ad oggetto atti e fatti di gestione verificatisi anteriormente al 31 dicembre 2025, e quindi riconducibili, ai sensi dell'art. 252, comma 4, Tuel, alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, chi sia il soggetto competente ad assumere la decisione di costituirsi in giudizio: se il Comune, nell'ambito della gestione ordinaria, ovvero l'OSL, nell'ambito della gestione liquidatoria».*

2. *«In caso di costituzione in giudizio, chi sia competente a conferire l'incarico al legale per la rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio relativo ai predetti atti e fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2025».*

3. *«Qualora la competenza sostanziale relativa alla controversia sia riconducibile alla gestione dell'OSL, se le spese relative all'incarico professionale e alla difesa in giudizio debbano essere sostenute direttamente dall'OSL e gravare sulla massa passiva, anche nel caso in cui l'incarico difensivo venga formalmente conferito dal Comune in quanto parte processuale».*

4. *«In particolare, si chiede di chiarire se, ai fini dell'imputazione delle spese legali, debba essere attribuita prevalenza alla data di conferimento dell'incarico o di instaurazione del giudizio, ovvero alla riconducibilità causale della controversia ad atti e fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2025, con conseguente attrazione della relativa obbligazione nella gestione liquidatoria».*

5. *«Infine, qualora il giudizio sia stato instaurato prima del dissesto ovvero derivi da un contenzioso già pendente alla data del dissesto, si chiede di precisare chi debba assumere le determinazioni relative alle eventuali successive fasi processuali (appello, giudizio di legittimità, riassunzione, esecuzione o altri gradi e fasi del giudizio) e chi debba sostenerne i relativi oneri di difesa, qualora il titolo della controversia rimanga causalmente riconducibile ad atti e fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2025».*

L'Ente precisa, infine, che la richiesta di parere è formulata *«al fine di assicurare il corretto coordinamento tra la gestione ordinaria dell'Ente e quella liquidatoria dell'OSL, nonché il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e di corretta imputazione delle obbligazioni derivanti dal contenzioso».*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, occorre delineare il rapporto tra la funzione consultiva tradizionalmente esercitata dalle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e la disciplina introdotta dall'art. 2 della l. n. 1 del 2026, alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026.

Tale pronuncia, resa in sede di risoluzione di una questione di massima concernente la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, affronta, nella parte motiva, la portata della novella e il suo coordinamento con la tradizionale funzione consultiva.

In particolare, le Sezioni riunite chiariscono che l'art. 2 della l. n. 1 del 2026 si pone in rapporto di continuità e integrazione con la disciplina previgente: da un lato, consolida la tradizionale competenza delle Sezioni regionali a rendere pareri agli enti territoriali su questioni generali e astratte in materia di contabilità pubblica; dall'altro, vi affianca un'ulteriore funzione consultiva avente ad oggetto questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, subordinata a specifiche condizioni di ammissibilità.

La novella non determina, pertanto, un generale superamento dei requisiti di generalità e astrattezza propri della funzione consultiva tradizionale, restando fermi i principi e gli approdi giurisprudenziali maturati nella vigenza dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, che conserva, secondo le stesse Sezioni riunite, la valenza di «*Grundnorm*» della funzione consultiva.

Al di fuori della speciale fattispecie prevista per il PNRR e il PNC, alla quale non attiene la richiesta di parere in esame, il quesito deve, dunque, conservare carattere generale e astratto e non può implicare la valutazione della specifica vicenda amministrativa, né delle concrete scelte gestionali e discrezionali riservate all'ente.

2. Tanto premesso, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile in sede di interpretazione dell'art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, ai sensi del quale l'istanza è stata formulata.

2.1 Con riguardo al profilo soggettivo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta di parere deve avvenire avendo riguardo, da un lato, agli enti tassativamente indicati dall'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, c.d. legittimazione soggettiva esterna, e, dall'altro, all'organo titolare del potere di rappresentanza dell'ente, c.d. legittimazione soggettiva interna (*ex plurimis: Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 13/AUT/2007, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).*

In base a tali coordinate, la richiesta in esame risulta soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune istante ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Tuel.

2.2 Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 circoscrive la funzione consultiva alle richieste di parere *«in materia di contabilità pubblica»*.

Secondo i consolidati indirizzi nomofilattici, ricostruiti dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2022/QMIG, tale nozione comprende il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti, con particolare riferimento alla disciplina dei bilanci, delle entrate, della spesa, dell'indebitamento e della rendicontazione *(Sez. Aut., deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).*

In una prospettiva "*dinamica*", vi rientrano altresì le questioni concernenti disposizioni recanti limiti e divieti strumentali al conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa, suscettibili di incidere sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio, nonché quelle attinenti al coordinamento della finanza pubblica *(SS.RR., deliberazione n. 54/CONTR/2010; Sez. Aut., deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG)*. Tale estensione non consente, tuttavia, di ricondurre alla materia della contabilità pubblica qualsiasi questione che presenti meri riflessi finanziari, dovendo i profili contabili assumere carattere preminente rispetto alle ulteriori questioni giuridiche coinvolte.

Ai fini dell'ammissibilità oggettiva è, inoltre, necessario che il quesito, oltre a presentare i requisiti di generalità ed astrattezza, sia diretto all'interpretazione di disposizioni di significato controverso, prescindendo dalla concreta vicenda gestionale che ne costituisce l'occasione. La funzione consultiva non può, pertanto, tradursi nella verifica della conformità a legge di provvedimenti già adottati o in corso di adozione, né comportare il coinvolgimento della Corte nelle concrete scelte gestionali dell'ente o interferire con procedimenti e giudizi rimessi alla cognizione della magistratura contabile o di altri plessi giurisdizionali (*Sez. Aut., deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).*

3. Alla luce delle coordinate sopra richiamate, l'ammissibilità oggettiva dei quesiti posti all'attenzione della Sezione va scrutinata in ragione della diversa natura delle questioni prospettate, che appaiono eterogenee quanto a contenuto e livello di astrazione. Ritiene, al riguardo, il Collegio che solo parte di essi possa considerarsi ammissibile, non

risultando tutti riconducibili al perimetro della funzione consultiva, così come pacificamente delineato dalla giurisprudenza.

Invero, i quesiti traggono origine dalla notificazione di un atto giudiziario relativo a fatti di gestione antecedenti al termine di cui all'art. 252 del Tuel e sono volti a ottenere chiarimenti in ordine ai criteri di separazione che, nell'ambito della disciplina del dissesto, regolano i rapporti tra la gestione ordinaria dell'Ente e quella dell'Organo straordinario di liquidazione, al fine di individuare a quale delle due siano riconducibili le iniziative difensive e le conseguenti ricadute economiche.

Tali elementi di comunanza assumono, tuttavia, rilievo diverso in relazione alla sostanza dei singoli quesiti. In particolare, i riferimenti alla fattispecie concreta che ha occasionato la richiesta di parere, ancorché incidenti sulla formulazione degli stessi anche con riguardo al termine di avvio del dissesto, non sono di per sé sufficienti a escluderne la scrutinabilità, dovendosi verificare se le questioni sottoposte alla Sezione siano suscettibili di essere ricondotte a un piano di generalità e astrattezza che ne consenta l'esame prescindendo dalla soluzione del caso concreto. Parimenti ed *a contrariis*, il mero riferimento alla disciplina del dissesto non è sufficiente a ricondurre indistintamente tutti i quesiti alla materia della contabilità pubblica, sia pure nella sua accezione dinamica, quale elaborata dalla giurisprudenza ai fini della delimitazione della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Ciò posto, nella specie il Collegio è dell'avviso che sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità oggettiva vadano distintamente trattati i quesiti concernenti il riparto di attribuzioni tra l'Ente e l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) in ordine alla costituzione in giudizio e alla difesa processuale *(cfr. quesiti nn. 1, 2 e, limitatamente a tale profilo, n. 5)* da quelli attinenti all'individuazione della gestione sulla quale sono destinati a gravare gli effetti finanziari derivanti dal contenzioso *(cfr. quesiti nn. 3, 4 e, limitatamente a tale profilo, n. 5).*

3.1 Con riguardo al primo gruppo di quesiti **(cfr. nn. 1, 2 e, limitatamente a tale profilo, n. 5**), nella parte in cui essi sono volti a individuare il soggetto cui compete assumere le determinazioni relative alla costituzione in giudizio e al conferimento dell'incarico difensivo, anche con riferimento agli eventuali successivi gradi, si ravvisano plurimi

profili di inammissibilità oggettiva, riconducibili in primo luogo alla mancata attinenza alla materia della contabilità pubblica, rinvenibile anche dall' indubbia interferenza con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, oltre all'assenza dei requisiti di generalità e astrattezza.

Il mero richiamo, contenuto nell'istanza, alla disciplina del dissesto e, in particolare, all'art. 252, comma 4, del Tuel non è di per sé sufficiente a ricondurli a tale ambito: a tal fine occorre, infatti, che il profilo contabile costituisca il nucleo della questione interpretativa sottoposta alla Sezione e non rappresenti soltanto il contesto normativo nel quale si colloca una vicenda avente diversa natura.

I quesiti in esame riguardano elementi di natura essenzialmente giuridica, in quanto involgono aspetti attinenti alla legittimazione e alla rappresentanza processuale delle parti nel singolo giudizio, il cui accertamento è rimesso al giudice investito della relativa controversia. In tal caso, un pronunciamento della Sezione sarebbe in contrasto con il divieto di interferenza della funzione consultiva con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (*cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. contr. Campania, deliberazione n. 298/2025/PAR; Sez. autonomie, deliberazioni n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG*).

Ferma la conclusione dell'inammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene comunque utile richiamare, in uno spirito di leale collaborazione, alcune coordinate normative e giurisprudenziali relative al riparto di attribuzioni conseguente alla dichiarazione di dissesto.

Occorre muovere, pertanto, dal principio di separazione tra gestione ordinaria e gestione liquidatoria, sul quale si fonda la disciplina del dissesto finanziario degli enti locali.

In particolare, ai sensi dell'art. 245 del Tuel, all'OSL è affidato il ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, mentre agli organi istituzionali dell'Ente compete assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e rimuovere le cause strutturali del dissesto. L'art. 252, comma 4, del Tuel individua l'ambito temporale delle attribuzioni dell'OSL e gli affida, nei limiti stabiliti dalla legge, la rilevazione della massa passiva, l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari destinati al risanamento, nonché la liquidazione e il pagamento dei debiti.

La distinzione tra le due gestioni non comporta una sostituzione generalizzata dell'OSL agli organi istituzionali dell'Ente. Essa richiede, piuttosto, di individuare di volta in volta la natura dell'attività considerata e la disposizione che ne regola l'esercizio. All'interno di questo quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione di dissesto non determina, di per sé, la perdita della capacità processuale dell'ente locale né una generale sostituzione dell'OSL nelle controversie di cognizione (*cfr. Cass. civ., 27 gennaio 2001, n. 1191; Cass. civ., SS.UU., n. 16059 del 2001; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1097; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12624; Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2016, n. 16959*). Su tale linea si è posta anche la giurisprudenza contabile che ha altresì richiamato, con riguardo alle fattispecie esaminate, la distinzione tra controversie di cognizione e azioni esecutive ai fini della posizione processuale dell'OSL (*cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Campania, 11 maggio 2026, n. 124*).

Quanto alla portata della locuzione «*fatti ed atti di gestione*» di cui all'art. 252, comma 4, del Tuel, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato un criterio sostanziale, fatto proprio dalla giurisprudenza contabile, fondato sul collegamento causale e funzionale con la gestione pregressa. Essa ha riconosciuto, nelle fattispecie sottoposte al suo esame, che le attribuzioni dell'OSL possono riguardare anche atti amministrativi adottati successivamente al termine previsto dalla norma, quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di fatti e atti ricadenti nel periodo di competenza della gestione liquidatoria (*cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15; 12 gennaio 2022, n. 1*). Il criterio temporale, pertanto, non opera isolatamente ed automaticamente: il collegamento con la gestione pregressa va considerato insieme alla natura dell'attività e alle specifiche attribuzioni previste dalla disciplina del dissesto.

3.2 Passando, quindi, ad esaminare il distinto profilo dell'imputazione degli effetti finanziari derivanti dal contenzioso, cui sono riconducibili **i quesiti nn. 3 e 4 e, limitatamente a tale aspetto, il quesito n. 5,** il Collegio ne ritiene sussistenti i requisiti di ammissibilità oggettiva.

Tali richieste attengono all'interpretazione della disciplina del dissesto ai fini dell'individuazione dei criteri generali di imputazione delle relative obbligazioni alla gestione ordinaria ovvero a quella liquidatoria. Si tratta di esaminare una questione

interpretativa prospettica enunciando i criteri secondo cui dovranno essere imputate eventuali obbligazioni qualora vengano ad esistenza. I quesiti risultano riconducibili alla materia della contabilità pubblica, nella sua accezione *"dinamica"*, come delineata dalla giurisprudenza contabile, in quanto direttamente incidenti sull'allocazione di poste passive e sugli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal fine, occorre innanzitutto muovere dall'art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2004, n. 140, disposizione pertinente alla fattispecie in esame in luogo di quella richiamata dal Comune nell'istanza (art. 5, comma 2, del d.l. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

La citata norma di interpretazione autentica stabilisce che, ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, del Tuel, si intendono compresi nelle relative fattispecie tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il termine previsto dall'art. 252, comma 4, ancorché accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, purché non oltre l'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del Tuel.

Essa conferma, pertanto, che, ai fini dell'imputazione del debito alla gestione liquidatoria, assume rilievo la riferibilità causale del debito ad atti e fatti della gestione pregressa, mentre non assume carattere dirimente il momento nel quale il relativo debito venga successivamente accertato, anche in sede giurisdizionale.

In termini generali, l'individuazione della gestione sulla quale deve gravare l'obbligazione non può, dunque, essere effettuata sulla base del solo dato formale rappresentato dal momento in cui il debito viene accertato o diviene liquido ed esigibile. Assume, invece, rilievo la natura e la fonte della singola obbligazione, nonché il relativo collegamento causale e funzionale con la gestione pregressa, secondo il criterio sostanziale affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

3.2.1. Con specifico riferimento alle obbligazioni derivanti da prestazioni professionali, oggetto del quesito n. 3 («*spese relative all'incarico professionale e alla difesa in giudizio*»), la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, ha affermato che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione i debiti correlati

a prestazioni di servizi professionali contrattualizzate entro il termine previsto dall'art. 252, comma 4, Tuel, salvi i casi nei quali, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente. La pronuncia chiarisce, in particolare, che il criterio discretivo non risiede nel dato meramente contabile, dovendosi avere riguardo al fatto gestionale che abbia determinato, in concreto, la manifestazione economica, da individuare alla luce della natura e della struttura del rapporto e dell'effettività della prestazione resa, indipendentemente dal momento della richiesta del relativo pagamento.

La Sezione risolve così il contrasto tra due orientamenti interpretativi: un primo, di carattere formalistico-contabile, espresso dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 101/2019/PAR, per cui sarebbero estranei alla massa passiva i debiti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, non presentino ancora i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; ed un secondo, di carattere sostanziale, espresso, tra l'altro, dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 23/2020/PAR, che attribuisce rilievo al fatto genetico dell'obbligazione e alla sua correlazione con gli atti e fatti della gestione pregressa, indipendentemente dal momento in cui il relativo debito divenga liquido ed esigibile.

L'organo nomofilattico aderisce all'impostazione sostanziale, riconoscendo rilievo, ai fini della delimitazione della massa passiva, all'atto o al fatto di gestione dal quale deriva l'obbligazione e non al solo momento in cui il debito acquisisce i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

Riconduce, tuttavia, tale impostazione entro un criterio più articolato, che impone di considerare, oltre al momento di perfezionamento del rapporto, anche le sue caratteristiche e le modalità di esecuzione, potendo, in particolare nei rapporti continuativi o periodici, gli effetti economici delle prestazioni manifestarsi successivamente.

Ciò assume specifico rilievo per gli incarichi legali, nei quali la prestazione professionale è suscettibile di protrarsi nel tempo, per cui occorre considerare la struttura del rapporto

e la natura delle prestazioni. Ne consegue che il solo conferimento dell'incarico entro il termine previsto dall'art. 252, comma 4, Tuel non determina necessariamente la riconducibilità alla gestione liquidatoria di tutti gli oneri che ne derivano, dovendosi avere riguardo, in relazione alle prestazioni successive, al momento in cui queste sono concretamente rese e producono i relativi effetti economici.

Ove, invece, come viene prospettato nell'istanza dall'Ente, l'attività professionale sia resa successivamente al termine previsto dall'art. 252, comma 4, Tuel, i relativi oneri gravano sulla gestione ordinaria, non assumendo carattere dirimente, ai fini della loro imputazione, la circostanza che il giudizio abbia ad oggetto atti o fatti riconducibili alla gestione pregressa.

Tali principi consentono, altresì, di precisare la distinzione tra il quesito n. 2 e il quesito n. 3: l'individuazione del soggetto titolare del potere di conferire l'incarico difensivo non coincide necessariamente con quella della gestione sulla quale è destinato a gravare il relativo onere, dovendo quest'ultimo profilo essere autonomamente valutato secondo i criteri sopra richiamati.

3.2.2. Il quesito n. 4 costituisce, in parte, una specificazione del precedente, chiedendo l'Ente di chiarire se, ai fini dell'imputazione delle spese legali, debba attribuirsi prevalenza alla data di conferimento dell'incarico o di instaurazione del giudizio, ovvero alla riconducibilità causale della controversia ad atti e fatti di gestione anteriori al termine previsto dall'art. 252, comma 4, Tuel.

Alla luce dei principi sopra richiamati, nessuno di tali elementi può essere assunto, isolatamente considerato, quale criterio generale e automatico di imputazione del compenso dovuto al difensore.

In particolare, non assume carattere dirimente la data di instaurazione del giudizio, trattandosi di circostanza che attiene alla vicenda processuale e non individua, di per sé, il momento cui riferire l'obbligazione derivante dal distinto rapporto professionale instaurato per la difesa dell'Ente. Neppure la data di conferimento dell'incarico può essere assunta quale criterio esclusivo, atteso che, soprattutto nei rapporti destinati a protrarsi nel tempo, occorre considerare anche il momento di esecuzione delle prestazioni e della conseguente manifestazione dei relativi effetti economici.

Analogamente, la mera riconducibilità causale della controversia ad atti o fatti della gestione pregressa non determina l'automatica attrazione alla gestione liquidatoria delle spese relative alla difesa in giudizio.

Come già evidenziato, per tali oneri occorre avere riguardo alla fonte dell'obbligazione professionale, alla struttura del relativo rapporto e alle prestazioni concretamente rese, secondo i criteri enunciati dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 21/SEZAUT/2020/QMIG e sopra già illustrati.

Occorre, inoltre, distinguere il debito relativo al compenso spettante al difensore incaricato dalle eventuali spese processuali poste a carico del Comune in conseguenza della soccombenza, trattandosi di obbligazioni aventi diversa fonte e natura.

Con riferimento a queste ultime viene in rilievo il diverso criterio elaborato dalla giurisprudenza contabile in relazione all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004.

Sul punto, la deliberazione n. 8/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, richiamata dal Comune nella richiesta di parere, riguarda nello specifico la condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

Tale pronuncia ha ricondotto la relativa obbligazione alla competenza dell'OSL qualora il provvedimento giudiziale intervenga entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e il debito sia causalmente riconducibile ad atti o fatti di gestione anteriori al termine previsto dall'art. 252, comma 4, Tuel. In particolare, pur riconoscendo al provvedimento giudiziale natura costitutiva dell'obbligazione, ha attribuito rilievo al rapporto di derivazione causale tra le spese processuali e la controversia dalla quale esse traggono origine.

In senso conforme e con più ampia ricostruzione sistematica, si è espressa la Sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n. 158/2026/PAR, la quale ha espressamente distinto le spese conseguenti alla soccombenza dal compenso spettante al difensore incaricato dall'Ente.

In particolare, ha osservato che le prime non costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale resa all'Ente, ma rappresentano un onere conseguente alla

pronuncia giudiziale, strettamente correlato all'obbligazione principale accertata in giudizio.

Ai fini della disciplina del dissesto, assume pertanto rilievo non il momento in cui tale onere diviene determinabile nel suo ammontare, bensì la correlazione richiesta dall'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 con gli atti e fatti della gestione pregressa.

Sulla base di tale ricostruzione, la Sezione Campania ha ritenuto che, ove il credito principale azionato in giudizio sia riferibile ad atti o fatti rientranti nell'ambito temporale di competenza dell'OSL, anche le spese processuali liquidate con la successiva sentenza siano attratte alla gestione liquidatoria, indipendentemente sia dal momento in cui il giudizio è stato instaurato sia da quello in cui è intervenuta la pronuncia che ne determina l'ammontare.

Tale conclusione viene espressamente estesa anche all'ipotesi in cui il giudizio sia stato instaurato successivamente al termine di cui all'art. 252, comma 4, del Tuel, sempre qualora abbia ad oggetto un credito correlato ad atti o fatti della gestione pregressa.

Il Collegio ritiene di condividere questa impostazione, con la conseguenza che l'imputazione delle spese processuali derivanti dalla soccombenza segue quella dell'obbligazione principale, in applicazione del criterio di correlazione sopra richiamato.

3.2.3. Quanto, infine, al quesito n. 5, limitatamente al profilo relativo agli oneri finanziari relativi alle successive fasi o gradi del giudizio, viene in rilievo l'ipotesi in cui, successivamente al dissesto, si rendano necessarie ulteriori attività processuali, quali l'appello, il giudizio di legittimità, la riassunzione o altre fasi del giudizio, nell'ambito di una vicenda contenziosa originata "da atti o fatti della gestione pregressa".

La continuità della vicenda processuale non comporta, tuttavia, che tutte le obbligazioni finanziarie derivanti dalle successive fasi o gradi del giudizio debbano necessariamente seguire la medesima imputazione, dovendosi avere riguardo alla natura e alla fonte di ciascuna di esse.

In particolare, per gli oneri relativi all'attività difensiva prestata nelle successive fasi o gradi del giudizio trovano applicazione i criteri indicati in relazione al quesito n. 3, avuto riguardo anche alla struttura del rapporto professionale e al momento in cui si manifestano gli effetti economici delle prestazioni concretamente rese. Per le eventuali

spese processuali derivanti dalla soccombenza trovano, invece, applicazione i criteri illustrati con riferimento al quesito n. 4, assumendo rilievo la loro correlazione con l'obbligazione principale e, per il tramite di questa, con gli atti e fatti della gestione pregressa.

Pertanto, la mera prosecuzione della medesima vicenda processuale non costituisce, di per sé, criterio sufficiente per l'imputazione unitaria dei relativi oneri, dovendo ciascuna obbligazione essere autonomamente qualificata e ricondotta alla gestione di competenza secondo i criteri sopra richiamati.

4. In conclusione, ai quesiti formulati dall'Ente non può essere fornita una risposta unitaria fondata sulla mera anteriorità dei fatti dai quali trae origine il contenzioso. Occorre, piuttosto, mantenere distinti, da un lato, il piano delle attribuzioni inerenti alla costituzione e alla difesa processuale dell'Ente e, dall'altro, quello dell'imputazione delle conseguenze finanziarie del giudizio. Rispetto a queste ultime, la riconducibilità alla gestione ordinaria o a quella liquidatoria deve essere verificata in relazione alla natura e alla fonte di ciascuna obbligazione, secondo i criteri specificamente individuati per le diverse fattispecie esaminate e tenendo conto, ove rilevante, della struttura del rapporto e del momento in cui le relative prestazioni sono concretamente rese e producono i propri effetti economici.

Resta riservata all'Ente e all'OSL, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, l'applicazione di tali principi alle singole fattispecie concrete, in un'ottica di necessario coordinamento tra la gestione ordinaria e quella liquidatoria e nel rispetto della distinzione delle rispettive competenze.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Calabria, dichiara:

- inammissibili sotto il profilo oggettivo i quesiti nn. 1 e 2, nonché il quesito n. 5 nella parte concernente l'individuazione del soggetto competente ad assumere le determinazioni relative alle successive fasi o gradi del giudizio;

- ammissibili sotto il profilo oggettivo i quesiti nn. 3 e 4, nonché il quesito n. 5 limitatamente alla questione concernente l'imputazione dei relativi oneri finanziari. Per l'effetto, rende il parere nei termini di cui in motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 settembre 2026.

Il Magistrato relatore
Mariagrazia PELLECCHIA

MARIAGRAZIA
PELLECCHIA
30.09.2026
18:23:28
GMT+02:00

Il Presidente
Maria Luisa ROMANO

MARIA LUISA
ROMANO
CORTE DEI CONTI
30.09.2026 17:59:14
GMT+01:00

Depositata in Segreteria
Il Funzionario Preposto
Manuela GIACOBBE

MANUELA
GIACOBBE
01.10.2026
08:19:20
GMT+02:00